

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

GIUDICE: DR.SSA GRAZIELLA BELLINO – GIUDIZIO N. 270/2026

MEMORIA DIFENSIVA

Nell'interesse **dell'AZIENDA SPECIALE “TAORMINA SOCIAL CITY”** (Codice Fiscale e Partita IVA: 03835580832), con sede legale in Taormina, Corso Umberto n. 217, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottorressa Silvia Strazzeri, rappresentata e difesa, in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 20 febbraio 2026 e di procura resa su atto separato da considerarsi in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Monforte (Codice Fiscale: MNFGNN55A19F158X, pec: giovannimonforte@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Ghibellina n. 48, resistente

Contro

- la Sig.ra Rita SAVOCA, nata a Taormina il 19 Novembre 1968 (Codice Fiscale: SVCRTI68S59L042D) ed ivi residente in Via Pietro Cappuccini n. 37;
- la Sig.ra Angela GUALTIERI, nata a Taormina il 4 Aprile 1997 (Codice Fiscale: GLTNGL97D44L0429S) e residente il Letojanni, Via Riuniti 18;
- la Sig.ra Antonella CANNATA, nata a Taormina il 13 Agosto 1982 (Codice Fiscale: CNNNNL82M53L042Y) e residente in Giardini Naxos, Via Catania 8;
- Sig.ra Maria CUNDARI, nata a Taormina il 27 Settembre 1969 (Codice Fiscale: CNDMRA69P67L042M) e residente in Castelmola, Contrada Conchi n. 5

tutte rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Tribulato come in atti, ricorrenti

per resistere



al “ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c.” dalle stesse proposto con atto del 21 Gennaio 2026, iscritto a ruolo al n. 270/2026 e notificato alla “Azienda Speciale Taormina Social City”.

PREMESSE:

Il Direttore Generale dell’Azienda Speciale “Taormina Social City” con “avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo indeterminato full-time e part-time nel profilo di O.S.A. – Cat. C livello economico 1 – CCNL Cooperative Sociali compatibilmente con il piano triennale del fabbisogno del personale approvato” firmato in data 10 Ottobre 2023 rendeva noto che era indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria triennale di idonei per eventuali assunzioni a tempo indeterminato full-time e part-time nel profilo professionale di O.S.A. – Categoria C, livello economico 1 (Cat. C1) del CCNL Cooperative Sociali.

L’art. 1 (“Requisiti generali di ammissione”) di tale avviso pubblico prevede che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali, i seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media); qualifica professionale di operatore socio-assistenziale.

L’art. 3 (“Presentazione della domanda”) del predetto avviso pubblico prevede che: “alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

“copia di un documento d’identità in corso di validità;

“Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;

“copia del titolo di studio;

“eventuali attestati di corsi e aggiornamenti professionali;

“Allegati B e C debitamente compilati e firmati;



“eventuale documentazione attestante il diritto a riserva o preferenza ai sensi di legge”.

L'art. 9 (*“Norme di rinvio”*) di tale avviso pubblico prevede che *“per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché al CCNL delle Cooperative Sociali, all'art. 35 del Decreto Legislativo 165/2001 e ai regolamenti interni dell'Azienda Speciale Taormina Social City”.*

L'art. 13 (*“Trasparenza, accesso e ricorsi”*) dell'avviso pubblico sopraindicato prevede al Comma terzo che *“avverso gli atti è ammesso ricorso al TAR (entro sessanta giorni) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni”.*

A tale selezione pubblica partecipavano circa duecento cinquanta soggetti, tra cui le odierne ricorrenti e tutte le altre dipendenti della Cooperativa Sociale 21 Aprile aventi la qualifica di operatore socio-assistenziale.

La Commissione Esaminatrice escludeva le ricorrenti Savoca e Gualtieri per la mancata firma del curriculum vitae, la ricorrente Cundari per la mancata allegazione del curriculum vitae e la ricorrente Cannata per la mancanza del titolo O.S.A.

La Commissione Esaminatrice ammetteva e dichiarava idonee tutte le altre dipendenti della Cooperativa Sociale 21 Aprile aventi la qualifica di operatore socio-assistenziale partecipanti a tale selezione pubblica.

La Commissione Esaminatrice con il verbale n. 8 del 29 Novembre 2025 redigeva la graduatoria fiscale.

Tutti gli atti e verbali di tale selezione pubblica erano approvati dal R.U.P. con apposita determina e l'Azienda Speciale predetta procedeva all'assunzione in conformità a tale graduatoria finale e al piano triennale del fabbisogno del personale approvato.



Le Sigg.re Savoca, Gualtieri, Cannata e Cundari proponevano dinanzi a codesto On.le Tribunale – Sezione Lavoro, con atto del 21 Gennaio 2026, “*ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c.*” n. 270/2026, con il quale si chiede che codesto On.le Tribunale – Sezione Lavoro voglia:

- sia “*in via cautelare*” sia “*nel merito*”:

“1) *accertare e dichiarare il diritto alla assunzione alle dipendenze di Taormina Social City ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali a far data dall’1 Dicembre 2025, qualifica di O.S.A. pari retribuzione contrattuali e scatti di anzianità maturati alle dipendenze della Cooperativa Sociale 21 Aprile, ordinando alla Taormina Social City, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di riammetterle in servizio presso la Casa di Riposo Carlo Zuccaro;*

“2) *accertare e dichiarare nulle/illegittime le esclusioni dalla selezione per il profilo di O.S.A., ordinando alla Taormina Social City, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di ultimare la procedura anche nei loro confronti sottoponendole al colloquio orale ed inserendole nella graduatoria finale;*

- “*nel merito*”;

“3) *condannare la Taormina Social City, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle retribuzioni dovute dalla data dell’1 Dicembre 2025 alla data di effettiva ripresa dal servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge*”.

A tale “*ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c.*” n. 270/2026 si resiste con il presente atto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A) Si rileva in primo luogo **il difetto di giurisdizione** di codesto On.le Tribunale rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo e precisamente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione



Staccata di Catania come già espressamente previsto anche dall'art. 13 dell'avviso pubblico sopraindicato.

Infatti, la giurisprudenza ha affermato che l'Azienda Speciale è un ente strumentale del Comune, istituita per l'esercizio di servizi pubblici in alternativa alla gestione diretta (Consiglio di Stato Sez. III n. 1842/2015; TAR LOMBARDIA – MILANO 15 Ottobre 2015 n. 2183; Corte di Cassazione – Sezione Lavoro 9 Febbraio 2023 n. 3984).

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza 9 Febbraio 2023 n. 3984, nell'analizzare le procedure selettive nelle aziende speciali, previste e disciplinate dall'art. 114 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ha evidenziato che: tali aziende speciali sono enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicchè gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all'ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell'azienda speciale, attraverso un'ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo (Corte di Cassazione n. 30744/2021; n. 15015/2005; n. 14262/1999; 13528/2002; 6699/2003; 1107/2004; 14773/2010; 21313/2016; 25547/2016; Consiglio di Stato 22 Febbraio 2014 n. 820).

La giurisprudenza ha altresì affermato che l'azienda speciale deve essere inquadrata fra gli enti pubblici di livello locale di cui all'art. 1 comma secondo del Decreto Legislativo n. 165/2001, con conseguente sua integrale sottoposizione, in materia di selezione del personale da assumere, alle normative pubblicistiche in materia di concorsi, che trovano la loro fonte al livello primario nell'art. 97 comma quarto della Costituzione e radicamento della giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi



dell'art. 63 comma quarto del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Consiglio di Stato Sez. III 10 Aprile 2015 n. 1842).

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania con sentenza 23 Gennaio 2024 n. 323, definitivamente pronunciando relativamente al ricorso n. 2284/2023 proposto contro l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina ha dichiarato implicitamente la propria giurisdizione in materia di procedura selettiva indetta da tale Azienda, dichiarando irricevibile l'impugnazione del verbale n. 4 del 15 Settembre 2023 (con il quale è stata ribadita la esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva sopraindicata).

B) Si rileva altresì che **il contraddittorio non è assolutamente integro** e deve essere integrato sia nei confronti di tutti coloro che sulla base della graduatoria di tale selezione pubblica sono stati già assunti dall'Azienda Speciale “*Taormina Social City*” con il profilo di O.S.A. sia nei confronti di tutti gli idonei collocati in tale graduatoria triennale, i quali hanno interesse a mantenere la loro posizione in graduatoria per tutto il periodo triennale di durata della stessa, essendo tale graduatoria utilizzabile in caso di eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato full-time o part-time nel profilo professionale predetto così come espressamente previsto dall'avviso pubblico.

La giurisprudenza ha costantemente affermato:

“In sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico è controinteressato il concorrente meglio collocato in graduatoria, il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso” (Consiglio di Stato Sez. V 18 Luglio 2025 n. 6344).

“Nel procedimento concorsuale l'insussistenza di controinteressati si verifica solo quando l'impugnazione sia proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, diversamente dal caso in cui l'impugnazione avvenga successivamente



all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento” (TAR LAZIO – ROMA Sez. IV 2 Maggio 2025 n. 8563).

“In tema di procedure concorsuali deve escludersi la configurabilità di controinteressati se vengono impugnati atti infraprocedimentali, quali il bando o l’esclusione, prima che la pubblica amministrazione abbia adottato il provvedimento conclusivo (rectius la graduatoria)” (TAR PUGLIA – LECCE Sez. II 12 Marzo 2025 n. 413).

“I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di un concorso, acquistando la posizione di controinteressati, devono essere informati, tramite la notifica del ricorso avverso l’atto finale, della pendenza di contenziosi che potrebbero incidere sulla posizione conseguita, essendo evidente che, laddove fosse disposta l’invocata rivalutazione delle prove concorsuali, il ricorrente ben potrebbe collocarsi in una posizione peggiore rispetto ad altri candidati per i quali la sua riammissione non rappresenterebbe un dato, per così dire, neutro” (TAR LAZIO – ROMA Sez. I 1 Febbraio 2025 n. 2291).

“A fronte della intervenuta approvazione della graduatoria di un concorso pubblico sono controinteressati, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, tutti i concorrenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto al ricorrente, i quali sarebbero destinati a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente avanzamento in graduatoria del ricorrente, in quanto titolari di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso” (TAR CAMPANIA – NAPOLI Sez. V 8 Gennaio 2024 n. 160; Corte di Appello Milano – Sezione Lavoro 9 Maggio 2023 n. 495).

“In presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l’accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede etc), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso



coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati" (Corte di Appello Milano – Sezione Lavoro 24 Aprile 2023 n. 441).

C) Si rileva, altresì, **l'inammissibilità del ricorso almeno relativamente alle predette seconda e terza domanda** proposte sia *“in via cautelare”* sia *“nel merito”*, sussistendo tra le ricorrenti un conflitto non solo potenziale di interessi ove dovessero essere ammesse.

La stessa giurisprudenza ha affermato:

“Deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto da più soggetti, tutti non utilmente collocati in graduatoria di merito di un concorso pubblico, con conseguente possibile conflitto di interessi tra gli stessi, non solo potenzialmente, attesa l'evidente impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta prova di resistenza, in ragione delle diverse posizioni occupate” (TAR PUGLIA – BARI Sez. I 6 Febbraio 2024 n. 134).

“Il ricorso può essere proposto da più soggetti solo quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interesse fra le parti; nel caso di specie, la situazione dei soggetti, come i ricorrenti, non ammessi alle diverse prove di un concorso e non utilmente collocati nella graduatoria di merito è stato ritenuto potenzialmente conflittuale” (TAR LAZIO – ROMA Sez. III 4 Maggio 2020 n. 4629).

“E' inammissibile il ricorso proposto da più soggetti contro una graduatoria di concorso, tutti non utilmente collocati in graduatoria, con conseguente possibile conflitto di interessi tra gli stessi, non solo potenzialmente, in ragione delle diverse posizioni che comunque verrebbero ad occupare (anche ai fini dell'eventuale scorrimento, con conseguente non perfetta omogeneità degli interessi); pertanto la proposizione contestuale di un ricorso da parte di più soggetti è consentita solo in assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe



logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri “(TAR ABRUZZO – PESCARA Sez. I 8 Gennaio 2024 n. 4).

D) Si rileva altresì l'**inammissibilità del ricorso relativamente alla predetta prima domanda proposta** sia *“in via cautelare”* sia *“nel merito”* in quanto:

- la pretesa lesione del preteso *“diritto alla assunzione alle dipendenze della Taormina Social City ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali a far data dall'1 Dicembre 2025”* è stata determinata dall'atto di macro-organizzazione del Comune di Taormina, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Azienda Speciale *“Taormina Social City”*;
- tale atto di macro-organizzazione non è stato impugnato nei termini di legge dinanzi al Giudice Amministrativo, né di esso è stata chiesta la disapplicazione con il ricorso al quale si resiste con il presente atto ove la doglianza relativa alla presunta illegittimità di tale atto di macro-organizzazione rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario;
- le ricorrenti partecipando a tale procedura selettiva senza riserva alcuna hanno implicitamente rinunciato al preteso ed asserito *“diritto alla assunzione alle dipendenze della Taormina Social City ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali”*.
- Le ricorrenti non hanno neanche chiesto la disapplicazione del suddetto avviso pubblico.

E) In ogni caso il **ricorso è palesemente infondato**.

1) **Con il primo motivo di ricorso** si sostiene il presunto *“diritto alla assunzione diretta e prioritaria alle dipendenze della Taormina Social City in virtù delle tutele previste dall'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali 2023 – 2025”*.

Tale primo motivo di ricorso, oltre ad essere palesemente inammissibile per le ragioni sopra esposte sotto la lettera E), è anche palesemente infondato in quanto:

- l'art. 37 (*“cambi di gestione”*) del CCNL Cooperative Sociali 2023 – 2025 non si applica certamente nell'ipotesi in questione, avendo il Comune di Taormina



con il predetto atto di macrorganizzazione istituito l'Azienda Speciale "Taormina Social City", la quale ha il compito di gestire anche la Casa di Riposo "Carlo Zuccaro" e la quale, secondo quanto già sopra evidenziato sotto la lettera A), è integralmente sottoposta, in materia di selezione del personale da assumere, alle normative pubblicistiche in materia di concorsi, che trovano la loro fonte a livello primario nell'art. 97 comma quarto della Costituzione (Consiglio di Stato 22 Febbraio 2014 n. 820; Sez. III 10 Aprile 2015 n. 1842; Corte di Cassazione – Sezione Lavoro 9 Febbraio 2023 n. 3984).

- Sul punto, la giurisprudenza, addirittura con riferimento alle società con partecipazione pubblica ha affermato:

“ritiene il Collegio di dare continuità a, e confermare, nella fattispecie concreta, i principi espressi da questa Corte con la pronuncia n. 3621/2018, secondo cui, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha Corte di Cassazione - esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (conf. Cass n. 3662/2019, n. 19925/2019). Infatti, una volta affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio per cui, anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto



da nullità. Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale. Del resto, la Corte Costituzionale, che in più pronunce ha evidenziato l'assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l'impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al d.lgs. n. 368/2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati Corte di Cassazione - dall'art. 97 Cost. ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa (Corte Cost. n. 89/2003), esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato art. 18 del d.l. n. 112/2008 (Corte Cost. n. 68/2011). Deve quindi ribadirsi che, in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 - ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità - deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico” (Cass. civ. Sez. lavoro n. 17207/2025). Conseguentemente, se il principio concorsuale è stato richiamato per le società in house, che restano soggetti formalmente privati, esso non può che estendersi a fortiori per le Aziende Speciali, che sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici;



- tale art. 37 del CCNL Cooperativa Sociali 2023 – 2025 si sarebbe applicato se il Comune di Taormina, una volta scaduta la concessione stipulata con la Società Cooperativa 21 Aprile, avesse proceduto a stipulare un nuovo contratto di appalto o una convenzione con un nuovo imprenditore.

2) **Con il secondo motivo di ricorso** si lamenta:

“Nullità/invalidità dei provvedimenti di esclusione delle Sig.re Savoca Rita, Gualtieri Angela e Cundari Maria dalla procedura selettiva per violazione degli artt. 1175 e 1375 del Codice civile, dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023, degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; nullità della clausola inserita nell’avviso di selezione perché adempimento puramente formale non riconducibile ad alcuna disposizione di legge in contrasto con il principio del favor participationis”.

Tale secondo motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto:

- come già esposto nelle “premesse” del presente atto l’art. 3 (*“presentazione della domanda”*) del suddetto avviso pubblico prevede che **alla domanda deve essere allegato a pena di esclusione “curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto”**;
- pertanto legittimamente la Commissione Esaminatrice ha escluso le ricorrenti Savoca e Gualtieri per la mancata firma del curriculum vitae e la ricorrente Cundari per la mancata allegazione del curriculum vitae;
- contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la firma apposta nella domanda di partecipazione non ha assolutamente esteso i suoi effetti anche al curriculum ad essa allegato e non è comunque assolutamente irrilevante la mancata sottoscrizione del curriculum vitae, essendo stata richiesta a pena di esclusione la allegazione di un curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in quanto funzionale a garantire la provenienza, la veridicità e la piena assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese dalla candidata mediante l’apposizione della firma;



- non ha alcuna rilevanza che la ricorrente Cundari si sia affidata ad un Caf e che la mancata allegazione del curriculum vitae sia dovuto a colpa del CAF. Tra l'altro, la ricorrente Cundari ha prodotto in giudizio un curriculum vitae, il quale come risulta sia dalla documentazione in possesso dell'Azienda Municipalizzata, sia da quanto espressamente riconosciuto e dichiarato nel ricorso non è stato mai allegato a corredo della domanda di partecipazione. Conseguentemente, la sua produzione in giudizio non ha alcuna rilevanza giuridica.
- l'Azienda Speciale predetta non ha assolutamente disatteso l'art. 3 del suddetto avviso pubblico nella parte in cui prevede che *“l'Amministrazione potrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione entro 5 giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000”*;
- Nel caso di specie, trattandosi di concorso pubblico, la disposizione di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 non è applicabile alla mancata sottoscrizione o alla omessa allegazione del curriculum vitae prevista espressamente dal bando a pena di esclusione, poiché tale norma non introduce alcuna forma di soccorso istruttorio.
- L'art. 71 disciplina esclusivamente i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. La norma si colloca nella fase successiva alla presentazione della domanda e riguarda la verifica del contenuto delle dichiarazioni già validamente rese.
- Essa non attribuisce all'amministrazione alcun potere di invitare il candidato a integrare la domanda con documenti mancanti, né consente di sanare omissioni relative ad elementi essenziali richiesti dal bando.
- Nel concorso pubblico, il bando costituisce lex specialis e vincola sia l'amministrazione sia i concorrenti. Qualora esso preveda espressamente, a pena di esclusione, la sottoscrizione del curriculum o l'allegazione del curriculum vitae, tali elementi assumono carattere essenziale ai fini dell'ammissibilità della candidatura.



- La mancata sottoscrizione della domanda incide sulla stessa riconducibilità dell'atto al candidato, mentre l'omessa allegazione del curriculum richiesto a pena di esclusione integra una carenza sostanziale della documentazione necessaria per la valutazione dei titoli.
- Anche a voler richiamare in via generale l'istituto del soccorso istruttorio, questo non può estendersi sino a consentire:
- l'integrazione di un documento espressamente richiesto a pena di esclusione;
- la formazione postuma di un elemento essenziale della domanda;
- la modifica sostanziale della candidatura dopo la scadenza del termine di presentazione.
- Diversamente opinando, si determinerebbe una violazione del principio di par condicio tra i candidati e dell'autovincolo derivante dal bando.
- Pertanto, l'esclusione del candidato risulta conforme alla disciplina di gara e ai principi che regolano le procedure concorsuali pubbliche.

La giurisprudenza ha costantemente affermato:

“Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il cosiddetto soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso “(Consiglio di Stato Sez. VII 3 Giugno 2024 n. 4951; 2 Settembre 2024 n. 7334; Sez. V 2 Gennaio 2024 n. 28; 21 Novembre 2022 n. 10241; Sez. IV 19 Febbraio 2019 n. 1148; Sez. III 4 Giugno 2016 n. 4081; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 12 Maggio 2000 n. 281; TAR CAMPANIA – Napoli Sez. IV 12 Dicembre 2024 n. 7021).



“Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell’autoresponsabilità dei concorrenti in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possono incidere sulla posizione di altri candidati” (Consiglio di Stato Sez. I 24 Aprile 2025 n. 343).

“In tema di procedure concorsuali, in casi di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione non potrebbe neanche venire in rilievo l’istituto del soccorso istruttorio poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di correggere, a termine di presentazione della domanda già spirato, un requisito o titolo, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (Consiglio di Stato Sez. VII 22 Novembre 2024 n. 9392; Sez. I 7 Novembre 2024 n. 1350).

“Il soccorso istruttorio non è attivabile allorchè il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di autoresponsabilità e diligenza che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancora più importante in quanto occorre assicurare la par condicio e pari opportunità nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta la conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati” (Consiglio di Stato Sez. I 7 Novembre 2024 n. 1350; TAR LAZIO – ROMA Sez. II 1 Ottobre 2024 n. 17011; Sez. V 3 Giugno 2024 n. 11268).

“Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato come un parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in caso al singolo partecipante obblighi di correttezza rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 della Costituzione che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere gli oneri minimi di cooperazione. In presenza



di una previsione rigorosa del bando e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione dell'equità procedurale, che verrebbe vulnerato da una sostanziale e illegittima rimessione in termini” (TAR LAZIO – ROMA Sez. V 3 Giugno 2024 n. 11268).

3) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta:

“Nullità/invalidità del provvedimento di esclusione della Sig.ra Cannata Antonella dalla procedura selettiva”.

Tale terzo motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto:

- come già esposto nelle “*premesse*” del presente atto, l’art. 2 (“*Requisiti generali di ammissione*”) di tale avviso pubblico prevede che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali, i seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media); qualifica professionale di operatore socio-assistenziale;
- pertanto legittimamente la Commissione Esaminatrice ha escluso la ricorrente Cannata per mancanza della qualifica professionale di operatore socio-assistenziale;
- non ha alcuna rilevanza che la ricorrente Cannata fosse in possesso del titolo di operatore socio-sanitario (O.S.S.);
- nonostante che il percorso di OSS abbia una durata di 1000 ore e comprenda moduli di assistenza di base alla persona, non esiste alcuna norma statale o regionale che stabilisca che la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) incorpori o ricomprenda formalmente la qualifica di Operatore Socio Assistenziale;
- la formazione OSS, pur includendo competenze assistenziali di base, è rivolta a un profilo professionale sanitario, disciplinato da specifiche normative regionali e nazionali;



- la qualifica di OSA invece è orientata al profilo socio-assistenziale e possiede una struttura formativa distinta;
 - la circostanza che alcuni contenuti didattici possano essere “*analoghi*” o “*comprensivi*” non significa che le due figure siano giuridicamente sovrapponibili;
 - nello specifico avviso pubblico, ciò che rileva non è la quantità di ore o la maggiore ampiezza del percorso formativo, ma il titolo professionale richiesto;
 - tra l’altro l’Azienda Speciale predetta ha bandito due procedure distinte, una per OSA e una per OSS, con la conseguenza che i profili devono essere considerati non interscambiabili e che i requisiti necessari per ciascuna selezione non possono essere confusi;
 - non ha alcuna rilevanza che la ricorrente Cannata abbia dichiarato di avere svolto le mansioni di OSA presso la Cooperativa Sociale 21 Aprile dal 16 Giugno 2021 alla data di inoltro della domanda per 52 mesi continuativi di servizio;
 - L’Azienda Speciale ha bandito una procedura per OSA, una distinta procedura per OSS. Tale scelta dimostra in modo inequivoco la volontà di mantenere separati i profili professionali, considerandoli non interscambiabili.
 - Se si ammettesse un OSS alla procedura OSA si vanificherebbe la distinzione voluta dall’amministrazione; si altererebbe l’assetto organizzativo programmato; si consentirebbe una surrettizia equiparazione tra titoli che l’ordinamento non contempla.
 - contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso la ricorrente Cannata non era in possesso della qualifica professionale di OSA.
- 4) **Con il quarto motivo di ricorso** si sostiene il presunto “*diritto al risarcimento del danno patito*”.

Nella remota ma non temuta eventualità in cui fossero accolte le domande delle ricorrenti i pretesi danni di cui chiedono il risarcimento non sono comunque



pari alla retribuzione contrattuale, non avendo le stesse espletato il servizio in conformità alla costanze giurisprudenza.

Tale quarto motivo di ricorso è assolutamente infondato a causa della inammissibilità e della infondatezza dei precedenti tre motivi di ricorso.

DOMANDA EX ART. 700 c.p.c.

E' palese l'assenza del "fumus" in quanto:

- sussiste il difetto di giurisdizione di codesto On.le Tribunale;
- il contraddittorio non è assolutamente integro e deve essere integrato;
- il ricorso è inammissibile almeno relativamente alla seconda domanda per conflitto non solo potenziale di interessi tra le ricorrenti;
- il ricorso è inammissibile relativamente alla prima domanda per mancata impugnazione o in via subordinata per mancata richiesta di disapplicazione del predetto atto di macroorganizzazione del Comune di Taormina (con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Azienda Speciale "*Taormina Social City*") e per implicita rinuncia al preteso "*diritto alla assunzione alle dipendenze della Taormina Social City ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL Cooperativa Sociali*" attraverso la partecipazione senza riserva alcuna a tale procedura selettiva;
- il ricorso è totalmente infondato.

La palese assenza del "fumus" è da sola sufficiente a determinare il rigetto della domanda ex art. 700 c.p.c.

Non sussiste neanche il "*periculum in mora*" considerato anche che allo stato non sussistono posti di "OSA" da ricoprire, essendo stati tutti già ricoperti utilizzando gli esiti della procedura selettiva.

Per questi motivi,

SI CHIEDE



che codesto On.le Tribunale – Sezione Lavoro – Giudice Dr.ssa Bellino voglia:

- 1) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesto On.le Tribunale rientrando la controversia nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania;
- 2) ritenere e dichiarare che il contraddittorio non è assolutamente integro e deve essere integrato sia nei confronti di tutti coloro che sulla base di tale selezione pubblica sono stati già assunti dall'Azienda Speciale "*Taormina Social City*" con il profilo di OSA sia nei confronti di tutti gli idonei collocati in tale graduatoria triennale;
- 3) ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso cui si resiste con il presente atto relativamente alle predette seconda e terza domanda proposta sia "*in via cautelare*" sia "*nel merito*" per conflitto non solo potenziale di interessi tra le ricorrenti;
- 4) ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso cui si resiste con il presente atto relativamente alla prima domanda per mancata impugnazione o in via subordinata per mancata richiesta di disapplicazione del predetto atto di macrorganizzazione del Comune di Taormina (con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Azienda Speciale "*Taormina Social City*") e per implicita rinuncia al preteso "diritto alla assunzione alle dipendenze della Taormina Social City ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali" attraverso la partecipazione senza riserva alcuna a tale procedura selettiva e per mancata richiesta di disapplicazione del suddetto avviso pubblico;
- 5) rigettare tutte le domande contenute nel ricorso al quale si resiste con il presente atto, compresa la preliminare domanda ex art. 700 c.p.c. e le richieste di carattere istruttorio.
- 6) Con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:



- 1) deliberazione del Consiglio di Amministrazione della “Taormina Social City” n. 2 del 20 febbraio 2026 di autorizzazione a stare in giudizio;
- 2) deliberazione del Consiglio Comunale di Taormina n. 9 del 05/04/2025;
- 3) deliberazione della Giunta Municipale di Taormina n. 67 del 27/03/2025;
- 4) deliberazione della Giunta Municipale di Taormina n. 31 del 19/02/2024;
- 5) determina del Direttore Generale della “Taormina Social City” n. di indizione di tale selezione per OSA
- 6) Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo indeterminato full-time e part-time nel profilo di OSS compatibilmente con il piano triennale del fabbisogno del personale approvato;
- 7) sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania 23 Gennaio 2024 n. 323.
Messina, lì 24/02/2026

Avv. Giovanni Monforte

